



Consiglio regionale della Calabria



REGIONE PUGLIA

SCHEMA DI CONVENZIONE

**finalizzata all'attuazione di processi efficienti di progettazione, esecuzione
e gestione delle opere pubbliche, per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori
della Calabria e della Puglia**

TRA

La Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale, dott. Michele Emiliano, domiciliato, per la carica, presso la sede della Regione Puglia, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 33 - 70100, C.F. 80017210727,

E

il Consiglio regionale della Calabria, in persona del Presidente del Consiglio regionale, dott. Filippo Mancuso, domiciliato, per la carica, presso la sede del Consiglio regionale in Reggio Calabria, via Cardinale Gennaro Portanova snc, C.F. 80001350802

Nell'insieme e congiuntamente, di seguito, denominati "Parti",

Premesso che:

–l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii. stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

–le Parti intendono avvalersi di tale forma di cooperazione mettendo a disposizione le proprie strutture tecniche ed amministrative, le proprie Agenzie con le proprie competenze e le proprie risorse umane, al fine di scambiarsi buone pratiche e sviluppare progettualità che possano implementare servizi ed infrastrutture territoriali, opportunità di sviluppo produttivo ed occupazionale per le popolazioni già così fortemente integrate;

–l'art. 7, comma 4, del nuovo Codice dei Contratti pubblici, recependo il principio di auto organizzazione amministrativa, sancito nell'art. 2 della direttiva 2014/23/UE, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando le finalità di collaborazione perseguono l'interesse pubblico ovvero il miglioramento dei servizi pubblici che essi sono tenute a svolgere e che non svolgano tali servizi sul mercato aperto. Pertanto, l'accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni esula dal codice dei contratti;

Tanto premesso:

–il Consiglio regionale della Calabria e la Regione Puglia intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990, dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. 36/2023 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, una convenzione finalizzata

allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le rispettive finalità istituzionali e senza il pagamento di alcun corrispettivo, salvo eventuale rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;

–i soggetti in premessa hanno per legge il compito di soddisfare interessi pubblici in gran parte coincidenti e possono mettere a disposizione i propri uffici, nonché le Agenzie regionali correlate, caratterizzate dall’attribuzione di competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto della presente convenzione;

–la Legge della Regione Puglia n. 41/2017 ha assegnato all’Agenzia regionale ASSET il compito di supportare i processi di pianificazione strategica integrando i temi della mobilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica ed ambientale, valorizzazione dei beni culturali e recupero del patrimonio edilizio, fornendo supporto nelle attività di programmazione, progettazione e attuazione di opere pubbliche, verifica dei progetti, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 36/2023, in quanto organismo certificato da Accredia ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

–alla luce delle finalità istituzionali dei soggetti coinvolti nella presente Convenzione, l’interesse pubblico di cui all’art. 7, comma 4, del D.LGS. n. 36/2023, che regge l’attuazione della cooperazione, in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, è relativo all’esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Compiti e responsabilità

Per il conseguimento delle finalità convenute, la presente Convenzione regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli obiettivi concordati.

In particolare, con la presente Convenzione le Parti intendono collaborare, avvalendosi delle proprie strutture tecniche ed amministrative, incluse le Agenzie, al fine dello svolgimento di attività che richiedono specifiche competenze, nonché dello scambio di buone pratiche amministrative in materia di contratti pubblici, supportando reciprocamente i predetti processi tecnici ed amministrativi.

Art. 3 Soggetti e modalità di esecuzione della Convenzione

Sono Parti della presente Convenzione il Consiglio regionale della Calabria e la Regione Puglia che, attraverso le proprie strutture interessate, individuano gli interventi da realizzare nell’ambito della Convenzione medesima.

Le Parti si impegnano a concorrere alla più celere ed efficace realizzazione degli interventi, in attuazione della presente Convenzione, fornendo reciprocamente supporto tecnico ed amministrativo. A seguito di una specifica richiesta, da parte della struttura competente, di attivazione di supporto tecnico-amministrativo tra le Parti, comprensiva delle informazioni necessarie per pianificare le attività, sarà trasmessa una “nota informativa” con indicazione dei tempi necessari e la stima presuntiva delle eventuali spese da ristorare.

Nel caso di attività complesse le Parti si riservano di predisporre un “disciplinare attuativo” contenente eventuali condizioni integrative rispetto a quelle già previste nella presente Convenzione.

Art. 4 - Impegni tra le Parti

In esecuzione della presente Convenzione, le Parti si impegnano:

- a) ad attuare, per il conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, una piena e costante collaborazione tra le Parti e uno stretto coordinamento;
- b) a garantire il pieno e immediato scambio di informazioni tra le amministrazioni stipulanti, al fine di assicurare la più ampia e completa circolazione e condivisione dei dati informativi, in modo da poter disporre, nell’interesse delle Parti, di un quadro conoscitivo di riferimento completo ed esaustivo;

c) ad assicurare ogni utile sinergia tra i plessi amministrativi per conseguire adeguati livelli di efficienza ed efficacia delle reciproche azioni amministrative, mediante l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

Nello svolgimento delle attività di competenza le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le modalità di attuazione e i termini concordati con la presente Convenzione e a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di giungere alla realizzazione delle attività e degli interventi, oggetto della Convenzione medesima.

Si dà atto che per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione non sarà corrisposto alcun corrispettivo, salvo eventuale rimborso dei costi e delle c.d. spese vive.

Art. 5 - Durata della Convenzione, svolgimento delle attività e tempistica

Le Parti della presente Convenzione sono reciprocamente impegnate ad assolvere alle attività di propria competenza ed a quelle scaturenti dalle esigenze di coordinamento, con la massima diligenza e tempestività, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento concordato per la compiuta realizzazione dell'obiettivo e dell'oggetto della presente Convenzione. In tal senso, i soggetti sottoscrittori della presente Convenzione sono impegnati, ove occorra, a dare alle strutture di rispettivo riferimento le opportune disposizioni e direttive.

Le attività oggetto della presente Convenzione, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi) saranno realizzate, in relazione alle richieste proposte da una delle Parti, secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici che saranno di volta in volta concordati tra le Parti.

La Convenzione ha una durata di tre anni a decorrere dall'ultima sottoscrizione con firma digitale del presente documento, e comunque al completamento di ogni attività ivi prevista.

Qualunque integrazione o modificazione all'oggetto o ai contenuti della presente Convenzione può essere apportata con il consenso unanime delle Parti ed esclusivamente in forma scritta e comporterà l'approvazione di un *addendum* che andrà sottoscritto dalle Parti.

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 6 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, da definire nel termine di tre mesi dall'insorgere della controversia.

In caso di mancato accordo, si darà corso alle procedure applicabili ai sensi di leggi, disposizioni e regolamenti vigenti e sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Art. 7- Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a rispettare il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Il Titolare del trattamento è la Parte medesima nella persona del suo Legale rappresentante *pro tempore*.

Ciascuna parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra il nominativo e il recapito di eventuali Responsabili del trattamento.

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "Codice"), di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice, nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.

Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione alla presente Convenzione, saranno trattati per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all'espletamento della stessa, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

Art. 8 - Norme finali

La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata non autenticata, da registrarsi in caso d'uso, viene sottoscritta mediante apposizione di firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.

Ai fini della presente Convenzione, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.

Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che la Convenzione è da considerarsi esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici.

Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.

Tutte le comunicazioni relative alla Convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per il Consiglio regionale della Calabria: consiglio.regionale@pec.consrc.it
- per la Regione Puglia: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

La presente Convenzione viene sottoscritta dai Legali Rappresentanti del Consiglio regionale della Calabria e della Regione Puglia, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Regione Puglia

Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria

.....

.....